DICHIARAZIONE PER L'INQUADRAMENTO FISCALE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà a norma del D.P.R. 445/2000 per l'inquadramento fiscale, previdenziale ed assicurativo dell'incarico esterno.

II/la s	sottoscritto/a				
nato/	′a		Prov		il/
resid	ente a	_ in via		n	_ C.A.P. _ _ ,
[com	pilare nel caso in cui l'incarico si	a stato conferito ad	un'impresa, ente o assoc	ciazione:]
legal	e rappresentante dell'impresa /	ente / studio ass	ociato		
con s	sede in	, via		, n	_ C.A.P. _ _ ,
Dati	del soggetto a cui è stato conferi	to l'incarico:			
Tel.	Tel. cell	Ind	irizzo di posta elettronica	ı	
codic	ce fiscale _ _ _ _ _	_ _ _ _	_ , partita IVA	_ .	_ _ _
IBAN	 		_ _ _	_ _ _	,
per c	conti esteri: BIC / SWIFT _	_ _ _ _	_ ,		
con r	riferimento al contratto (proposta	di contratto) avente	ad oggetto l'espletamen	to della s	seguente attività:
respo	un compenso lordo di Euro onsabilità che assume in sede p essive modificazioni ed integrazionalmente esercitata e come ulterior	enale e civile per le oni DICHIARA di tr	e dichiarazioni false e m rovarsi in una delle segi	endaci, a	ai sensi della Legge 445/00
A) IN	NCARICATI RESIDENTI FISC	ALMENTE in ITA	NLIA		
	Lavoratore dipendente di una p	ubblica amministraz	zione – <i>vai a pag.</i> 3 - ipo	tesi da 2	.1 a 2.3.
	Libero professionista – vai a pa	g. 2 - ipotesi 1.1 o	1.2		
	Imprenditore individuale - vai	a pag. 2 - ipotesi 1.	3		
ipote	Soggetto che non ricade nelle esi da 3.1 a 3.6	ipotesi precedenti	(es. persona privata, stu	ıdio asso	ociato, ecc.) – vai a pag. 4
B) II	NCARICATI NON RESIDENT	I FISCALMENTE	in ITALIA ¹– vai a pag.	5 – ipote	si 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2
Titolare anche scolast conferi In base in form	nativa ai sensi del Codice in materia e dei dati è l'Istituto Tecnico Econo in forma elettronica, per l'applicazior tico. Il conferimento dei dati è obbitimento dei dati richiesti non si potrà de agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2 azioni su di essi e potrà, ricorrendon la anonima o il blocco. sottoscritto/a si impegna a comulega copia fotostatica di un valido	omico "Cesare Battisti ne del D.P.R. 917/198 oligatorio per lo svolg dare seguito alle richie 2003 il/la richiedente d ne gli estremi di legge, unicare ogni variazio	". I dati forniti verranno tra 6 e D.P.R. 600/1973. Resp imento dei compiti ammin este avanzate e alle istanze ottiene con richiesta l'acces richiederne l'aggiornament ne nei dati dichiarati.	attati dall'/ onsabile d istrativi rid inoltrate. sso ai pro	del trattamento è il Dirigente chiesti. In caso di rifiuto di pri dati, l'estrapolazione ed
Luog	Jo	Data	Firma		

¹ Sono fiscalmente residenti in Italia i soggetti che sono iscritti nell'anagrafe di un Comune d'Italia o hanno la dimora o il domicilio in Italia per più di 183 giorni l'anno. DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PER COLLABORATORI PROVINCIALI AL SITO INTRANET http://homepage.prov.bz/intranet/ Vers. 20.01.2015

1.1 LAVORATORE AUTONOMO LIBERO PROFESSIONISTA (art. 53, comma 1, D.P.R. 917/1986)

Soggetto che esercita attività di lavoro autonomo, che effettua una prestazione rientrante nell'oggetto dell'arte o professione abituale, con obbligo di rilascio di fattura sul compenso ai sensi del D.P.R. 633/72. Pertanto, il compenso lordo sarà maggiorato (barrare le caselle che interessano):
dell'IVA nella percentuale del %;
del 4% quale rivalsa parziale del contributo INPS dovuto ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 335/1995, ir quanto professionista iscritto alla gestione separata INPS;
del 2% quale contributo integrativo dovuto alla propria cassa di previdenza;
del 4% quale contributo integrativo dovuto alla propria cassa di previdenza.
Firma
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver optato per il nuovo regime fiscale agevolato forfettario, ai sensi e gli effett dell'art. 1, comma 58, lettera a), della L. 23/12/2014, n. 190; pertanto, il/la sottoscritto/a emetterà fattura senza IVA e assoggetterà il compenso all'imposta sostitutiva IRPEF, senza obbligo, da parte della Provincia Autonoma di Bolzano di operare ritenute fiscali.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver optato per il regime fiscale agevolato , <u>ai sensi e per gli effetti dell'art 13 della legge 388/2000;</u> pertanto, il/la sottoscritto/a assoggetterà il compenso all'imposta sostitutiva IRPEF, senza obbligo, da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, di operare ritenute fiscali.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver optato per il regime fiscale agevolato, <u>ai sensi e gli effetti dell'art. 27 D.L. 98/2011;</u> pertanto, il/la sottoscritto/a emetterà fattura senza IVA e assoggetterà il compenso all'imposta sostitutiva IRPEF, senza obbligo, da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, di operare ritenute fiscali.
Firma Non sono da compilare altri campi.
i iiiia Noii soile da compliare alui campi.
1.2 LIBERO PROFESSIONISTA LA CUI PRESTAZIONE NON RIENTRA NELL'ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO ABITUALMENTE ESERCITATA Professionista (ai sensi dell'art. 53 comma 1, D.P.R. 917/1986), la cui prestazione d'opera richiesta NON rientra fra le normali prestazioni oggetto della sua attività professionale abituale, non obbligato al rilascio di fattura ai sensi de
1.2 LIBERO PROFESSIONISTA LA CUI PRESTAZIONE NON RIENTRA NELL'ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO ABITUALMENTE ESERCITATA Professionista (ai sensi dell'art. 53 comma 1, D.P.R. 917/1986), la cui prestazione d'opera richiesta NON rientra fra le
1.2 LIBERO PROFESSIONISTA LA CUI PRESTAZIONE NON RIENTRA NELL'ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO ABITUALMENTE ESERCITATA Professionista (ai sensi dell'art. 53 comma 1, D.P.R. 917/1986), la cui prestazione d'opera richiesta NON rientra fra le normali prestazioni oggetto della sua attività professionale abituale, non obbligato al rilascio di fattura ai sensi de
1.2 LIBERO PROFESSIONISTA LA CUI PRESTAZIONE NON RIENTRA NELL'ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO ABITUALMENTE ESERCITATA Professionista (ai sensi dell'art. 53 comma 1, D.P.R. 917/1986), la cui prestazione d'opera richiesta NON rientra fra le normali prestazioni oggetto della sua attività professionale abituale, non obbligato al rilascio di fattura ai sensi de D.P.R. 633/72 per la prestazione richiesta.
1.2 LIBERO PROFESSIONISTA LA CUI PRESTAZIONE NON RIENTRA NELL'ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO ABITUALMENTE ESERCITATA Professionista (ai sensi dell'art. 53 comma 1, D.P.R. 917/1986), la cui prestazione d'opera richiesta NON rientra fra le normali prestazioni oggetto della sua attività professionale abituale, non obbligato al rilascio di fattura ai sensi de D.P.R. 633/72 per la prestazione richiesta. Firma Compilare anche una delle ipotesi 3.1, 3.2 o 3.5 a pag. 4. 1.3 IMPRENDITORE INDIVIDUALE
1.2 LIBERO PROFESSIONISTA LA CUI PRESTAZIONE NON RIENTRA NELL'ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO ABITUALMENTE ESERCITATA Professionista (ai sensi dell'art. 53 comma 1, D.P.R. 917/1986), la cui prestazione d'opera richiesta NON rientra fra le normali prestazioni oggetto della sua attività professionale abituale, non obbligato al rilascio di fattura ai sensi de D.P.R. 633/72 per la prestazione richiesta. Firma Compilare anche una delle ipotesi 3.1, 3.2 o 3.5 a pag. 4. 1.3 IMPRENDITORE INDIVIDUALE Soggetto iscritto alla Camera di Commercio di nr
1.2 LIBERO PROFESSIONISTA LA CUI PRESTAZIONE NON RIENTRA NELL'ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO ABITUALMENTE ESERCITATA Professionista (ai sensi dell'art. 53 comma 1, D.P.R. 917/1986), la cui prestazione d'opera richiesta NON rientra fra le normali prestazioni oggetto della sua attività professionale abituale, non obbligato al rilascio di fattura ai sensi de D.P.R. 633/72 per la prestazione richiesta. Firma Compilare anche una delle ipotesi 3.1, 3.2 o 3.5 a pag. 4. 1.3 IMPRENDITORE INDIVIDUALE
1.2 LIBERO PROFESSIONISTA LA CUI PRESTAZIONE NON RIENTRA NELL'ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO ABITUALMENTE ESERCITATA Professionista (ai sensi dell'art. 53 comma 1, D.P.R. 917/1986), la cui prestazione d'opera richiesta NON rientra fra le normali prestazioni oggetto della sua attività professionale abituale, non obbligato al rilascio di fattura ai sensi de D.P.R. 633/72 per la prestazione richiesta. Firma Compilare anche una delle ipotesi 3.1, 3.2 o 3.5 a pag. 4. 1.3 IMPRENDITORE INDIVIDUALE Soggetto iscritto alla Camera di Commercio di nr Il compenso lordo sarà maggiorato:
1.2 LIBERO PROFESSIONISTA LA CUI PRESTAZIONE NON RIENTRA NELL'ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO ABITUALMENTE ESERCITATA Professionista (ai sensi dell'art. 53 comma 1, D.P.R. 917/1986), la cui prestazione d'opera richiesta NON rientra fra le normali prestazioni oggetto della sua attività professionale abituale, non obbligato al rilascio di fattura ai sensi de D.P.R. 633/72 per la prestazione richiesta. Firma Compilare anche una delle ipotesi 3.1, 3.2 o 3.5 a pag. 4. 1.3 IMPRENDITORE INDIVIDUALE Soggetto iscritto alla Camera di Commercio di nr Il compenso lordo sarà maggiorato: dell'IVA nella percentuale del %; l'Ila sottoscritto/a dichiara inoltre di aver optato per il regime fiscale agevolato,; pertanto, il/la sottoscritto/a emetterà fattura senza IVA e assoggetterà il compenso all'imposta sostitutiva IRPEF, senza obbligo, da parte della

2.1 DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA SENZA OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

	la Provincia Autonoma di Bolzano, il cui rapporto rientra nelle esclusioni /2001 per cui non è necessario il rilascio dell'autorizzazione da parte ticolare nella seguente condizione:
regime d'impegno a tempo definito (vale esc	lusivamente per i docenti universitari);
tempo parziale con prestazione lavorativa no	on superiore al 50% di quella a tempo pieno;
incarico per la partecipazione a convegni e s	seminari;
☐ incarico per attività di formazione diretta ai d	ipendenti della pubblica amministrazione;
☐ incarico per il quale non è previsto un compe	enso ma unicamente il rimborso delle spese documentate;
☐ altro:	·
	(indicare la norma)
Firma	Compilare anche una delle ipotesi da 3.1 a 3.5 a pag. 4
2.2 DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONE	PUBBLICA CON OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE
(NULLA OSTA/Autorizzazione necessaria). In tempo possibile l'autorizzazione dell'Amministri favorevole. Nel frattempo allega la richiesta di	lusioni soggettive previste dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 n questo caso il/la sottoscritto/a si impegna a far pervenire nel più breve razione di appartenenza o comunque la comunicazione con esito non l'autorizzazione presentata all'Amministrazione d'appartenenza ai sensi abro e la data di ricezione della domanda stessa.
Via e n. civico:nr. tel.	
Firma	Compilare anche una delle ipotesi da 3.1 a 3.5 a pag. 4
CARATTERE STATALE DELLA PROVINCE Lavoratore/Lavoratrice dipendente della Provi (l'attività prevista nell'incarico rientra tra quelle co o da contratto). Il pagamento avviene tramite	ncia Autonoma di Bolzano oppure di una scuola a carattere statale di lavoro dipendente presso l'istituto scolastico come previsto dalla legge l'ufficio Stipendi o l'ufficio Stipendi personale insegnante con le tariffe nciale n. 4360/1999 (personale scuole a carattere statale) e contratto o 2002.

3.1 COLLABORATORE COORDINATO E CONTINUATIVO

D.P.R. 917/86) la cui prestazione d'opera richiesta non rientra nell'oggetto della professione abitualmente svolta. L'incarico non si può definire occasionale, essendo previsto un coordinamento dell'attività con il committente e l'arco temporale dell'incarico non è limitato a pochi giorni. Compilare il modello "ALL". Non sono da compilare altri campi. 3.2 LAVORATORE OCCASIONALE Soggetto che effettua la prestazione in oggetto senza requisito di abitualità, continuità e professionalità in forma del tutto occasionale (ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera L del D.P.R. 917/1986) e dichiara di non essere tenuto all'emissione di fattura ai sensi del D.P.R. 633/1972. L'attività è svolta in completa autonomia e non è prevista alcuna forma di coordinamento durante l'esecuzione. Tale ipotesi dovrà essere valutata in accordo con l'ufficio incaricante in relazione alla possibilità che le modalità di esecuzione dell'incarico configurino un rapporto di collaborazione coordinata continuativa (punto precedente). Allegare il modello "OCC" alla nota onorario con cui si chiede il pagamento. Firma______Non sono da compilare altri campi. 3.3 LAVORATORE DIPENDENTE CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO Soggetto lavoratore dipendente che, conformemente al proprio contratto di lavoro, può svolgere attività di lavoro autonomo. La prestazione d'opera richiesta rientra fra le normali prestazioni oggetto dell'attività professionale, con obbligo di rilascio di fattura ai sensi del D.P.R. 633/1972. _____ Compilare ipotesi 1.1 a pag.2. Firma___ 3.4 LAVORATORE DIPENDENTE IN CONNESSIONE CON LA PROPRIA QUALIFICA E IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE DI APPARTENENZA Lavoratore dipendente in rappresentanza dell'Ente di appartenenza (l'incarico è in connessione con la propria carica e/o qualifica ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, D.P.R. 917/1986), fuori dal campo di applicazione IVA. i compensi rientrano in quelli assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b D.P.R. 917/1986 Non sono da compilare altri campi. essendo obbligato per legge o clausola contrattuale a riversare il compenso al datore di lavoro, i compensi non rientrano in quelli assimilati al lavoro dipendente Firma______Non sono da compilare altri campi. 3.5 SOCIO O LAVORATORE DIPENDENTE DI UNA IMPRESA O DI STUDIO ASSOCIATO O ENTE: LA SOCIETA' DI CUI FA PARTE EMETTE FATTURA La prestazione verrà fatturata (crocettare l'opzione corretta): dalla società dallo studio associato Denominazione Codice fiscale Partita IVA _____ con IVA al ____ % ovvero esente IVA ai sensi _____ contributo integrativo (solo per studi associati e società di ingegneria) ______ % Firma_____ **3.6 ALTRO** Indicare il regime fiscale in base al quale la Provincia di Bolzano potrà pagarle il compenso e gli estremi normativi di riferimento: Firma

Collaboratore coordinato e continuativo senza vincolo di subordinazione (ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera c-bis,

4.1 DATI RILEVANTI AI FINI IVA

A seconda del tipo di prestazione l'attività risulta imponibile in Italia o all'estero.

Nel caso di imponibilità in Italia il prestatore si obbliga ad emettere la fattura senza IVA.

I.T.E. "C. Battisti" dichiara di non essere in possesso di UID Nummer. Infatti, I.T.E. "C. Battisti" non svolge attività commerciale e non acquista beni da paesi dell'UE.

Nel caso di imponibilità all'estero la fattura riporterà l'IVA con l'aliquota del paese di residenza.

SI BARRA UNA SOLA CASELLA.

NB: Nel caso di soggetto indicato ai punti C o D che possiede anche identificativo Iva (non si deve barrare la casella A).

II sot	toscritto dichiara di essere:
	a) soggetto UE in possesso di identificativo iva
	b) soggetto EXTRAUE in possesso di identificativo IVA o di altro identificativo fiscale
	c) soggetto UE che si avvale del regime delle piccole imprese (art. 281 -292 della direttiva 112/2006) o altro soggetto che non possiede numero identificativo iva, pur svolgendo una attività economica indipendente in forma abituale. (es. "Kleinunternehmen" austriache e tedesche)
	d) ente, associazione o altra persona giuridica che non svolge attività economica ovvero ente, associazione o altra persona giuridica che, per la specifica operazione, non configura il presupposto soggettivo per l'applicazione dell'iva
	e) persona fisica non in possesso d'identificativo iva che non esercita un'attività economica indipendente in forma abituale
Ai fin	i dell'applicazione della ritenuta sul reddito viene rilasciata apposita dichiarazione nel paragrafo seguente.
Firma	a
4.2	INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA RITENUTA FISCALE
Per la	a prestazione non effettuata in Italia:
	Si chiede l'esenzione dalla ritenuta secondo la normativa fiscale italiana in quanto il reddito è stato prodotto nello Stato di residenza e viene in questo tassato. A tal fine si compila e si consegna, timbrato dall'autorità fiscale del paese estero di residenza, l'allegato "MOD AUS 3.0 " (cfr $2.08 - 5.24$)
Per la	a prestazione effettuata in Italia:
	Si richiede che venga applicata la ritenuta prevista dalla normativa fiscale italiana del 30% (il reddito non sarà da dichiarare in Italia; il compenso può costituire anche reddito imponibile nel paese di residenza se così disposto dalla legislazione nazionale). ($cfr 2.05 - 5.20 - 5.35 - 1.35$)
	Si richiede di non applicare (esonero/riduzione) la ritenuta fiscale 30% (SOLO PER NON FISCALMENTE RESIDENTI IN ITALIA). A tal fine si compila e si consegna, timbrato dall'autorità fiscale del paese estero di residenza, l'allegato "MODELLO D" (Modello per l'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali sui redditi) approvato dall'Agenzia delle Entrate. (cfr 2.06 – 5.23- 1.36)
Firma	a
Sogg in qu	LAVORATORE OCCASIONALE, NON RESIDENTE IN ITALIA letto senza residenza e senza base fissa di svolgimento dell'attività in Italia, non obbligato al rilascio di una fattura anto non svolge un'attività economica indipendente in forma abituale.
	so di tassazione dei redditi in Italia con applicazione della ritenuta si compili il modello "ES_OCC". i dell'applicazione della ritenuta sul reddito viene compilato il punto 4.2 in questa pagina. (<i>cfr 5.20 – 5.23 – 5.35</i>)
Firma	a

5.2 COLLABORATORE COORDINATO E CONTINUATIVO, NON RESIDENTE IN ITALIA

Soggetto senza residenza e senza base fissa di svolgimento dell'attività in Italia. La prestazione non si esaurisce in un arco temporale limitato e viene coordinata con la struttura committente, per cui l'attività è riconducibile ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lettera c-bis del D.P.R. 917/1986).

Compilare il modello "ES_COCOCO".

Firma_

Ai fini dell'applicazione della ritenuta sul reddito viene compilato il punto 4.2 in questa pagina. (cfr 1.35 – 1.36)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Articolo 53

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

In vigore dal 31 ottobre 2013 - Modificato da: Decreto-legge del 31/08/2013 n. 101 Articolo 2

- 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
- 1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
- 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incaricati, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normativi, o che non siano espressamente autorizzati.
- 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
- 3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
- 4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
- 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazioni pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgono attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
- 6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica.
- 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
- 7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
- 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni. il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
- 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
- 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
- 11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
- 12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione e' accompagnata da una relazione nella quale sono

indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

- 13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
- 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
- 15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
- 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
- 16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
- 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.